



STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione Fondiaria denominata "Associazione Fondiaria LA SERRA" che in seguito sarà denominata As.Fo. La Serra.
2. Fanno parte dell'Associazione tutti i proprietari dei terreni privati e pubblici, siti nei Comuni della Serra di Ivrea e dei territori limitrofi, che hanno conferito i loro terreni all'Associazione.
3. L'Associazione ha sede in Chiaverano, in Corso Centrale al civico 53.

Art. 2 - Principi

1. L'Associazione è apolitica e apartitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali, gratuità delle prestazioni fornite dagli Associati, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è costituita dai proprietari pubblici e privati conferenti i terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale. L'Associazione è finalizzata ad una gestione del territorio che ne eviti l'abbandono, conservi e migliori i valori agricoli, paesaggistici e ambientali, promuova l'uso sostenibile degli ecosistemi locali.
2. Scopo dell'Associazione è gestire in modo collettivo i terreni conferiti per ottimizzarne il rendimento, con l'obiettivo di prevenire dissesti idrogeologici, incendi e favorire il recupero delle infrastrutture esistenti.
3. L'Associazione si adopererà per un'azione comune con tutti i soggetti (associazioni, enti pubblici e privati) per promuovere una nuova cultura del bosco e della cura del territorio quali beni comuni, volta a valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico e favorire lo sviluppo territoriale.
4. L'Associazione gestisce i terreni dei Soci in modo unitario e nel rispetto del Piano di Gestione, del Piano di Assestamento Forestale e dei Regolamenti regionali.
5. L'Associazione può concedere in uso o affitto i terreni conferiti dai Soci ai membri dell'Associazione ovvero a soggetti terzi, i quali si impegneranno a gestirli secondo le indicazioni del Piano di Gestione e nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione. Nel caso di contratto agrario, l'Associazione consulterà preventivamente il proprietario.
6. L'Associazione ha inoltre come scopo la realizzazione, il miglioramento e il mantenimento delle opere collettive che permettono una buona utilizzazione dei terreni della zona.
7. L'Associazione può perseguire finalità di ricerca e sviluppo e di didattica nel settore agro - silvo - pastorale e connessi; a tal fine può sottoscrivere accordi con Enti di ricerca e Formazione.
8. L'Associazione può partecipare a bandi e concorsi e accedere a fondi messi a disposizione dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione o da qualunque Ente finanziatore. Può aderire ai Consorzi Forestali e stabilire accordi con altri Enti.

Art. 4 – Associati

1. L'Associazione Fondiaria è costituita dai soci fondatori i quali hanno conferito, sotto la propria responsabilità, i fondi di loro proprietà esclusiva o condivisa, perché siano gestiti secondo i criteri previsti dal presente Statuto.
2. Oltre ai fondatori, possono aderire all'Associazione tutti i proprietari pubblici e privati dei terreni dei Comuni della Serra di Ivrea e territori limitrofi che conferiscono i loro terreni all'Associazione e dichiarano di accettarne lo Statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti. Il proprietario del fondo può farsi rappresentare da un suo delegato, entro il 2° grado di parentela; il delegato assume gli stessi diritti e doveri degli altri Soci. Un delegato può rappresentare un solo proprietario. In qualunque momento il proprietario delegante può ritirare la delega al delegato diventando Socio a tutti gli effetti.
3. Gli associati hanno tutti pari diritti e doveri. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
4. Il numero degli Associati è illimitato.
5. Qualora un terreno sia di proprietà condivisa tra più soggetti, uno fra loro, denominato proprietario conferente, potrà rappresentare gli altri proprietari presso l'Associazione in Assemblea e nelle attività sociali.
6. Le superfici conferite all'Associazione fondiaria non sono in nessun caso usucapibili e la relativa proprietà è e resta del/dei conferente/i e degli eredi.
7. Il conferimento all'Associazione di terreni coltivati in proprio o affidati a terzi è possibile ed è disciplinata dal Regolamento.
8. È facoltà di ciascun associato escludere attraverso comunicazione scritta alcune delle proprie particelle catastali dalle superfici conferite all'Associazione con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessioni d'uso stipulati dall'Associazione e di consentire la realizzazione e manutenzione degli interventi infrastrutturali previsti dai piani e dalle delibere dell'Associazione.
9. Il diritto di legnatico, come tutti gli altri diritti derivanti da "usi civici", resta al proprietario.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

1. La richiesta di adesione va presentata compilando l'apposita domanda che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e ha la stessa durata dell'Associazione.
3. Contestualmente alla domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Piano di Gestione, i Regolamenti e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Gli Associati cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi:
 - decesso o estinzione del soggetto giuridico conferente i terreni.
 - dimissioni volontarie, con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessioni d'uso stipulati dall'Associazione;

- sostituzione di Socio conferente nel caso di proprietà condivisa;
- comportamento difforme dalle norme del presente Statuto, dal Regolamento o dalle Delibere assunte dagli Organi Sociali e che rechi pregiudizio agli scopi sociali o al patrimonio dell'Associazione;

5. Danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione costituiscono giusta causa per l'espulsione dell'associato.

6. L'espulsione viene proposta dal Consiglio Direttivo per giusta causa. Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, altrimenti all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni. E' compito dell'Assemblea deliberare l'espulsione definitiva.

7. L'espulsione dell'Associato comporta l'annullamento del conferimento dei terreni, fatto salvo l'obbligo di lasciarli a disposizione fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessioni d'uso stipulati dall'Associazione e di consentire la realizzazione e manutenzione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano di Gestione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità. Sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. L'introduzione di una quota associativa e relativo importo sono deliberati dall'Assemblea dei Soci. La quota non sarà trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

3. Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o farsi rappresentare mediante delega scritta;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento e di ritirare i fondi conferiti, con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'Associazione.

4. Gli Associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto Sociale, del Piano di Gestione, del Piano di Utilizzazione specifico dell'area interessata, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- a pagare la quota associativa se deliberata dall'Assemblea
- a contribuire alle spese dell'Associazione se chiamati in tal senso con delibera dell'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità e agli scopi dell'Associazione.

5. Il mancato rispetto dei suddetti doveri costituisce giusta causa che può comportare il decadere dalla qualifica di associato.

6. Le prestazioni fornite dagli Associati per il buon funzionamento dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea

7. I Soci Titolari di impresa o liberi professionisti possono concorrere all'affidamento di regolari incarichi retribuiti al pari di concorrenti non Soci

Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili donati all'atto della costituzione dell'AsFo La Serra o in momenti successivi.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati se deliberati dall'Assemblea;
- entrate derivanti dai canoni di affitto e da attività produttive svolte nel rispetto del Piano di Gestione sui terreni conferiti all'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali in base al D.M. del 25/05/1995
- contributi da privati;
- destinazioni a favore dell'Associazione derivanti dal 5x1000;
- donation-based crowdfunding
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- rimborsi derivanti da Convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari di beni immobili e mobili potranno entrare a far parte del patrimonio dell'Associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

3. Le entrate, incluse quelle derivanti dal canone di affitto dei terreni, sono prioritariamente destinate alla manutenzione e al miglioramento infrastrutturale delle aree, nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione. Parte dei proventi potranno inoltre essere destinati a opere di utilità che migliorino l'aspetto paesaggistico e la fruizione del territorio o a opere volte alla tutela della biodiversità e del patrimonio storico.

4. I fondi dell'Associazione sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Tesoriere.

6. È fatto obbligo agli Organi Sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Collegio dei Revisori, se richiesto dai Soci e deliberato dall'Assemblea;
 - Collegio dei Probiviri, se richiesto dai Soci e deliberato dall'Assemblea.
2. Tutte le cariche elettive dell'Associazione hanno durata triennale, possono essere riconfermate e sono prestate a titolo gratuito.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea Sociale

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e rappresenta il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto per esprimere il proprio volere.
2. L'Assemblea può svolgersi con la presenza fisica dei soci o in videoconferenza, nel luogo indicato o con le modalità previste dalla legge.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ed elegge un proprio Presidente e un Segretario avente il compito di stilare il verbale.
4. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione, la validità delle deleghe e la costituzione del quorum.
5. E' responsabilità del Presidente far rispettare l'Ordine del Giorno, regolamentare gli interventi e mettere ai voti le deliberazioni.
6. Alle assemblee possono essere invitati a partecipare esperti con diritto di parere consultivo.
7. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o di tre decimi degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il Consiglio Direttivo deve dare avviso della data dell'Assemblea almeno 45 giorni prima tramite posta elettronica o pec o messaggistica o esposizione in bacheca pubblica o su sito internet ove disponibile.
9. La comunicazione della convocazione deve essere trasmessa a tutti i Soci almeno 15 giorni prima con avviso scritto tramite posta elettronica o pec o messaggistica, esposizione in bacheca pubblica e su sito internet ove disponibile. Tale avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione come prescrive l'art. 1136 c. 3 del codice civile, nonché l'ordine del giorno e un modulo per la compilazione della delega.
10. L'ordine del giorno dell'Assemblea è deciso dal Consiglio Direttivo e deve comprendere anche i punti richiesti ed indicati in forma scritta da almeno il 10% dei Soci con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data dell'Assemblea.

11. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
 - del Piano di Gestione e dei Regolamenti
 - del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
12. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
13. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 10% degli associati, in proprio o per delega.
14. Fatto salvo il caso disciplinato all'Art. 4 comma 5, ciascun aderente può essere portatore di deleghe, in numero non superiore a tre. Il Comune e gli altri eventuali Enti Pubblici proprietari o aventi titolo non possono conferire delega a privati.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea, così come l'adozione e la modifica del Piano di Gestione, sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Fanno eccezione le modifiche dello Statuto per le quali è richiesta la presenza del 50% più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione fare riferimento all'Art. 20.
16. I compiti dell'Assemblea sono:
 - eleggere con scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e dei Probiviri come previsto dall'Art.15 e Art. 16 e chiederne la revoca;
 - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma annuale e il bilancio di previsione;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
 - deliberare la richiesta e l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli Associati;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
 - ratificare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall'Associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari o loro eredi.
17. I Verbali dell'Assemblea sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositati nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione, previa richiesta scritta da inoltrare al Presidente.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente il proprio incarico. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo o dalle Assemblee.
2. Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo tutti gli associati ed i loro delegati come definito nell'Art. 4 comma 2.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. È ammessa la partecipazione in videoconferenza. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con parere consultivo.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune o di altri comuni, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altri comuni della Regione, senza necessità di deliberazione dell'Assemblea.

5. Competenze del Consiglio Direttivo:

- definire i contenuti del Regolamento per il buon funzionamento dell'Associazione e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il programma per l'anno successivo e il rendiconto consuntivo possibilmente entro i tempi stabiliti dal Codice Civile;
- sviluppare il programma annuale e pluriennale di intervento sulla base delle linee di indirizzo contenute nel Piano di Gestione approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- rendere esecutive le delibere dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, nonché le altre cariche sociali ove previste e/o richieste;
- conferire deleghe operative a membri del Consiglio e ad Associati, in qualità di coordinatori per sviluppare temi specifici;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- deliberare in merito alla proposta di espulsione o decadenza della qualifica di associato;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- partecipare a concorsi o gare per finanziamenti pubblici inerenti l'attività sociale.

6. Il Consiglio Direttivo nel corso del mandato può chiedere la revoca e la successiva assegnazione di cariche, di poteri e di deleghe su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, previo accordo sul tetto massimo di spesa, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

8. I Verbali del Consiglio Direttivo sono conservati a cura del Segretario e rimangono depositati nella sede dell'Associazione a disposizione degli Associati.

9. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

10. I verbali del Consiglio Direttivo e le relative delibere, i verbali e le relative delibere dell'Assemblea e i bilanci di previsione e consuntivo dovranno essere pubblicati in apposita area riservata ai soli soci sul sito internet dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - è autorizzato a eseguire tutte le attività amministrative e finanziarie, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - assume ruolo di Committente nel caso di esecuzione di lavori od opere rientranti nei casi previsti dalla legge, con facoltà di nomina di un direttore dei lavori;
 - assume ruolo di Datore di Lavoro nel caso vengano deliberate assunzioni di personale o contratti di collaborazione.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, salvo che il numero sia inferiore al limite Statutario, e non ci siano riserve, l'integrazione avverrà alla prossima Assemblea dei Soci
2. In caso di dimissioni del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.
3. In caso di Presidente e Vice Presidente dimissionario, si procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sostituzione.
4. Nel caso in cui siano dimissionari, contemporaneamente, quattro o più consiglieri, il Consiglio Direttivo decade automaticamente e dovrà essere emessa convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci per procedere a nuova elezione.

Art. 13 - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa e organizzativa.
2. I compiti del segretario sono:
 - conservazione dei libri verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e relative delibere;
 - tenuta del libro dell'Anagrafica Soci;
 - tenuta del libro Inventari;
 - controllo del versamento delle eventuali quote sociali.

Art. 14 - Il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che svolga compiti di natura amministrativa e contabile, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei Libri contabili, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 15 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, ove occorresse, verrà nominato dall'Assemblea dei Soci e sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio dei Proviviri svolgono gratuitamente il proprio incarico. I membri del Collegio potranno essere eletti anche tra i non Soci.
2. il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Proviviri è demandato alla disamina delle controversie che potessero sorgere tra i soci o tra soci e Associazione, in ordine e con particolare riguardo all'applicazione di provvedimenti riguardanti il Piano di Gestione

Art. 16 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, ove occorresse, verrà nominato dall'Assemblea dei Soci e sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio dei Revisori svolgono gratuitamente il proprio incarico. I membri del Collegio potranno essere eletti anche tra i non Soci.
2. il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:
 - verifica periodica della gestione contabile, della gestione della cassa e riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore con conseguente redazione del verbale di verifica;
 - verifica del Rendiconto Consuntivo e dei programmi annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
 - redazione della relazione annuale al bilancio consuntivo e presentazione all'Assemblea.

Art. 17 - Attività Secondarie

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali può esercitare l'attività editoriale.

Art. 18 - Servizio di Cassa

1. Il servizio di cassa è affidato a idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Associazione.

Art. 19 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo: il programma annuale, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare le entrate, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata riguardante il periodo di un anno.

3. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il programma annuale/pluriennale è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Art. 20 – Libri Sociali

I libri sociali dell'Associazione sono:

- Libro Inventario delle Particelle, contenente la descrizione del patrimonio derivante dai conferimenti e aggiornato regolarmente;
- Libro Inventario dei beni mobili ed immobili;
- Libro Anagrafico dei Soci con relativi fondi conferiti;
- Libro Verbali dell'Assemblea;
- Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro Verbali del Collegio dei Revisori, ove deliberato;
- Libro Verbali del Collegio dei Probiviri, ove deliberato.

Art. 21 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza del 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci, convocata con specifico ordine del giorno, tramite voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

Art. 23 - Norme di funzionamento

1. Il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea è consegnato agli associati congiuntamente ad una copia del presente Statuto all'atto dell'iscrizione.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Associazione.

Chiaverano, 8 luglio 2022

ASSOCIAZIONE FONDIARIA LA SERRA

Corso centrale, 53 – 10010 CHIAVERANO